



ASTE GIUDIZIARIE®
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

IL GIUDICE DELEGATO

Nella procedura fallimentare N. 1943/1998 R.G.F.

contro

IL GIUDICE DELEGATO

Letta l'istanza depositata dalla Curatrice in data 23/10/2025;

letti gli atti della procedura fallimentare sopra indicata;

considerato che, sulla scorta della documentazione, in atti sussistono i presupposti per autorizzare la vendita del compendio oggetto di procedura fallimentare;

considerato che, nel caso di specie, non sono emersi elementi tali da far ritenere che la vendita con le modalità dell'incanto possa far conseguire un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'art. 568 c.p.c.;

ritenuto che sussistono conseguentemente i presupposti per disporre che la vendita abbia luogo unicamente nelle forme di cui agli artt. 571, 572, 573 e 574 c.p.c. e con delega delle relative operazioni ex art. 591-bis c.p.c. e sussistono altresì i presupposti per disporre che la vendita abbia luogo con modalità telematiche (segnatamente, **vendita senza incanto con eventuale gara in modalità asincrona telematica**) e nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161-ter disp. att. c.p.c. di cui al decreto del Ministro della Giustizia 26 febbraio 2015, n. 32;

P.Q.M.

IL GIUDICE DELEGATO

Letti gli artt. 569 e 591-bis c.p.c.,

visto l'art. 107 L. Fall.,

AUTORIZZA la vendita del compendio acquisito all'attivo della procedura nei termini di seguito indicati;

DELEGA il Curatore **dott.ssa MARTINA LONGOBARDI**;

FISSA le seguenti condizioni generali per l'espletamento delle operazioni delegate al Curatore.

1. DESCRIZIONE LOTTO

1.1 DISPONE la vendita del/i bene/i pignorato/i nei termini di seguito indicati:

BENE/I meglio identificato/i nella relazione di stima e relativi allegati a firma dell'esperto stimatore Arch. Giampiero Razzauti con le relative integrazioni ed aggiornamenti, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;

LOTTO NN. 1-2-3 come formati dall'Esperto;

VALORE D'ASTA/PREZZO DI RIFERIMENTO: per ogni lotto come da perizia e successive integrazioni, confermando il prezzo base del bene come stabilito dall'Esperto, sulla scorta di indagini ampie e corrette ed in esito ad un percorso motivazionale del tutto esente da vizi logici: Lotto 1 valore a base d'asta € 76.000,00; Lotto 2 valore a base d'asta € 197.000,00; Lotto 3 valore a base d'asta € 224.000,00;

2. TERMINI

4.1. DISPONE che:

- a) il Curatore provveda alla fissazione del primo esperimento di vendita nel termine di **150 giorni** dalla data della presente ordinanza;
- b) in caso di esito positivo dei tentativi di vendita di seguito autorizzati, il Curatore provveda alle operazioni successive nel termine di **120 giorni** dalla data dell'aggiudicazione;
- c) in caso di esito negativo dei tentativi di vendita di seguito autorizzati, il Curatore rimetta gli atti al giudice nel termine massimo di **18 mesi** dalla data della presente ordinanza, con una relazione scritta che illustri in maniera analitica lo svolgimento della vendita ed il suo esito nonché il numero e la misura dei ribassi effettuati.

3. CONTROLLI E ADEMPIMENTI

5.1. DISPONE

- a) che il Curatore notifichi copia dell'avviso di vendita al debitore;
- b) che presenti, **entro trenta giorni** dalla comunicazione della presente ordinanza di vendita, presenterà un **rapporto riepilogativo iniziale** della attività svolte, in conformità al modello informatico ministeriale;
- c) che a decorrere dal deposito di detto rapporto iniziale, **ogni sei mesi**, il Curatore depositi un **rapporto riepilogativo dell'attività espletata**, in conformità al modello informatico ministeriale, da cui risulti: lo stato della procedura, la descrizione del/i bene/i, l'ammontare dei crediti per cui si procede, il numero di vendite esperite con i relativi prezzi, ed ogni altro elemento che consenta al GE di valutare quali siano le possibilità di effettiva collocazione del cespite sul mercato;
- d) che il Curatore, inoltre, sia tenuto a provvedere a tutte le operazioni di vendita e a tutti gli adempimenti di legge, anche se non espressamente, senza indugio ed esclusa ogni facoltà di rinviare o sospendere la vendita se non su ordine o autorizzazione del Giudice;
- e) che nel caso di insorgenza di difficoltà o contestazioni, il Curatore, possa rivolgersi al Giudice dell'esecuzione per i provvedimenti di cui all'art. 591-ter c.p.c.;
- f) che fornisca tutte le informazioni di cui l'offerente necessita, senza limitarsi a consegnargli copia dell'avviso di vendita e/o copia dell'ordinanza di vendita. Compito del Curatore è di interloquire con i potenziali offerenti, capire le loro specifiche esigenze e, quindi, fornire in modo chiaro ed esauriente le informazioni di cui abbisognano. Pertanto, è indispensabile che le comunicazioni tra Curatore e potenziale offerente avvengano via mail o chat;
- g) le informazioni e/o istruzioni sulle modalità di presentazione dell'offerta telematica o per il pagamento del bollo devono invece essere fornite all'offerente dal gestore della vendita telematica, che non può limitarsi a consegnargli copia dell'avviso di vendita e/o copia dell'ordinanza di vendita e/o copia

della presente circolare. La violazione o elusione di quest'obbligo sarà considerata come motivo che può giustificare la revoca dell'incarico. Pertanto, è indispensabile che le comunicazioni tra gestore della vendita telematica e potenziale offerente avvengano via mail o chat.

4. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DELEGATE

6.1 DISPONE che:

- a) la deliberazione sulle offerte e le determinazioni consequenziali abbiano luogo a cura del professionista presso il suo studio oppure presso i locali messi a disposizione dal gestore della vendita, il quale fornirà assistenza specializzata finalizzata all'effettuazione e partecipazione alle aste telematiche promosse presso il Tribunale, anche attraverso un servizio di assistenza da remoto;
- b) tutte le altre attività riservate per legge al cancelliere o al giudice dell'esecuzione abbiano luogo a cura del Curatore presso il proprio studio (comunque situato nel circondario del Tribunale).

5. ESITO NEGATIVO DELLA VENDITA

7.1 DISPONE:

- a) che, nell'ipotesi in cui la vendita non abbia esito positivo, il Curatore proceda ad ulteriori vendite ai sensi dell'art. 591, secondo comma, c.p.c., ribassando il valore d'asta/prezzo di riferimento ogni volta di un quarto;
- b) che, nell'ipotesi di esito negativo della vendita pur a seguito dei detti ribassi, quando il professionista non ritenga che il prezzo, per effetto di ulteriori ribassi, non diventi notevolmente inferiore a quello giusto, a norma dell'art. 586 c.p.c., il Curatore rimetta immediatamente gli atti al Giudice, allegando una relazione contenente le seguenti informazioni: descrizione del lotto; cronistoria dei tentativi di vendita (con indicazione delle date e dei prezzi); stato di occupazione del lotto (con indicazione anche mutamenti *medio tempore* intervenuti rispetto al primo accesso) e cronistoria dell'eventuale attività di liberazione; considerazioni finali sull'opportunità del prosieguo con indicazione di ogni informazione utile al riguardo, tra cui si indicano a titolo meramente esemplificativo: stima originaria eccessiva da parte del perito; immobile privo di segmento di mercato o comunque non appetibile (ad esempio: rudere; immobile abbandonato; terreno non agevolmente raggiungibile; terreno agricolo non appetibile; ecc.); fattori esterni (immobile ubicato in aree depresse e/o degradate; immobile ubicato in contesto familiare dell'esecutato; onere di costituzione o sottoposizione a servitù prediali; procedimenti giudiziari civili, penali ed amministrativi pendenti in relazione al bene; immobile sottoposto ad ordine di demolizione da parte della P.A.; ecc.); assenza e/o presenza di richieste di visita da parte di potenziali acquirenti; situazioni temporanee di assenza di domanda di mercato; opportunità di diversa formulazione dei lotti.

6. DISCIPLINA VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA' ASINCRONA TELEMATICA

DISPONE che il professionista espletì le operazioni delegate e rediga l'avviso di vendita secondo lo schema reperibile sul sito del tribunale, attenendosi alle seguenti prescrizioni:

CONDIZIONI GENERALI DELLA VENDITA

8.1. Avviso di vendita

DISPONE:

- a) che il Curatore inserisca nell'avviso di vendita la descrizione del/i bene/i oggetto della vendita ed indichi sempre separatamente sia il "valore d'asta/prezzo di riferimento", sia l' "offerta minima" per l'aggiudicazione (offerta corrispondente al 75% del valore d'asta e da indicare comunque numericamente e non con la mera indicazione della detta percentuale);
- b) che il Curatore indichi nell'avviso di vendita:



- il **TERMINE PER LA FORMULAZIONE DELLE OFFERTE A DATA FISSA, LA DATA DELLA VENDITA NEL GIORNO IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL TERMINE SOPRA INDICATO** (con specificazione anche dell'ora) e precisi che, in tale data, si procederà alla verifica preliminare di ammissibilità delle offerte ed alla deliberazione sulle medesime e, eventualmente, all'avvio della gara con le modalità telematiche indicate nel prosieguo della presente ordinanza;
- il termine per la formulazione delle offerte come avente scadenza sempre in un giorno non festivo;
- che – in caso di plurime offerte ammissibili – la gara avrà luogo nella forma della **VENDITA ASINCRONA con le modalità telematiche** indicate nel prosieguo della presente ordinanza;
- che per l'ipotesi di avvio della gara tra più offerenti, che si procederà a gara sull'offerta più alta;
- che le vendite si svolgeranno con la modalità asincrona mediante rilanci compiuti nell'ambito di un lasso temporale, con termine alle ore 12:00 del settimo giorno successivo a quello in cui il professionista abbia avviato la gara. Qualora vengano effettuate offerte negli ultimi 15 (quindici) minuti prima del predetto termine, la scadenza della gara sarà prolungata automaticamente di 15 (quindici) minuti per dare la possibilità a tutti gli offerenti di effettuare ulteriori rilanci, e così di seguito fino a mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo del prolungamento;

8.2. Cauzione

DISPONE che l'offerente versi – con le modalità telematiche di seguito indicate – una somma pari al **dieci per cento (10%) del prezzo offerto**, a titolo di cauzione, che sarà in ogni caso trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto;

8.3. Verifica di ammissibilità e deliberazione sulle offerte

DISPONE:

a) che il professionista verifichi preliminarmente l'ammissibilità delle offerte in conformità alle prescrizioni generali degli artt. 571 e seguenti c.p.c. e delle prescrizioni speciali contenute nella presente ordinanza;

b) che, all'esito della verifica sull'ammissibilità delle offerte, il professionista proceda come segue:

I. nell'ipotesi di presentazione di UNICA OFFERTA AMMISSIBILE:

- i. se l'offerta sia pari o superiore al "valore d'asta/prezzo di riferimento" indicato nell'avviso di vendita, l'offerta sia accolta ed il bene aggiudicato all'offerente;
- ii. se l'offerta sia inferiore al "valore d'asta/prezzo di riferimento" indicato nell'avviso di vendita (ovviamente, nei limiti di ammissibilità dell'offerta), l'offerta sia accolta ed il bene aggiudicato all'offerente salvo che:
 - in primo luogo, il professionista ritenga che vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita in ragione dell'esistenza di circostanze specifiche e concrete (da indicarsi in ogni caso espressamente nel verbale);
 - in secondo luogo, siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c..

Nel primo caso, il professionista pronuncerà nuovo avviso di vendita e comunicherà la circostanza al giudice dell'esecuzione.

Nel secondo caso, il professionista procederà alla deliberazione dell'istanza di assegnazione ed agli adempimenti consequenziali;

II. nell'ipotesi di presentazione di PIU' OFFERTE AMMISSIBILI:

- i. il professionista procederà anzitutto ad avviare la gara tra gli offerenti (che avrà luogo con le modalità telematiche indicate nel prosieguo della presente ordinanza);

- ii. all'esito dello svolgimento della gara tra gli offerenti, il professionista procederà a verificare l'eventuale formulazione di rilanci ed alle determinazioni sull'aggiudicazione nei seguenti termini:
- il professionista individuerà la migliore offerta tenendo conto – nell'ordine di seguito indicato – dei seguenti elementi: i) maggior importo del prezzo offerto; ii) a parità di prezzo offerto, maggior importo della cauzione prestata; iii) a parità altresì di cauzione prestata, minor termine indicato per il versamento del prezzo; iv) a parità altresì di termine per il versamento del prezzo, priorità temporale nel deposito dell'offerta;
- iii. il professionista procederà infine come segue:
- qualora il miglior prezzo offerto all'esito della gara o comunque il miglior prezzo risultante all'esito dell'avvio della stessa (e ciò anche nel caso in cui non siano formulate offerte in aumento, in fase di gara dimostrando così la mancata volontà di ogni offerente di aderire alla gara) sia pari o superiore al "valore d'asta/prezzo di riferimento" indicato nell'avviso di vendita, il bene sarà aggiudicato al miglior offerente come sopra individuato;
 - qualora il miglior prezzo offerto all'esito della gara o comunque il miglior prezzo risultante all'esito dell'avvio della stessa (e ciò anche nel caso in cui non siano formulate offerte in aumento) sia inferiore al "valore d'asta/prezzo di riferimento" indicato nell'avviso di vendita e siano state presentate istanze di assegnazione, il professionista non darà luogo all'aggiudicazione e procederà alla deliberazione dell'istanza di assegnazione ed agli adempimenti consequenziali;

8.4. Saldo prezzo

8.4.1 DISPONE:

- a) che il versamento del saldo del prezzo debba aver luogo entro il termine indicato in offerta (anche in caso di aggiudicazione avvenuta dopo la gara tra gli offerenti), oppure, nel caso nell'offerta non sia indicato un termine o nel caso nell'offerta sia indicato un termine superiore rispetto a quello di seguito indicato, entro il termine di 120 giorni dall'aggiudicazione (termine **NON** soggetto a sospensione feriale);
- b) che il versamento del saldo del prezzo debba aver luogo con le seguenti modalità: i) **bonifico bancario** sul conto corrente della procedura, i cui estremi, ed in particolare l'IBAN, saranno comunicati all'aggiudicatario dal Curatore (con la precisazione che – ai fini della verifica della tempestività del versamento – si darà rilievo alla data di accredito del bonifico); oppure: ii) oppure tramite **mutuo ipotecario** con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita, dandone esplicita comunicazione al Curatore.
- c) ove il creditore procedente o un creditore intervenuto abbiano azionato un contratto di mutuo fondiario, l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. 1/9/93 n. 385, ha facoltà di subentrare nel contratto di mutuo, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro 15 (quindici) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, paghi al creditore fondiario le rate scadute, gli accessori e le spese; eventuali disguidi od omissioni nell'indicazione del calcolo da parte dell'istituto di credito o contestazioni del medesimo da parte dell'aggiudicatario non potranno essere addotte come giusta causa per il mancato versamento del prezzo e l'aggiudicatario sarà tenuto al pagamento nel termine indicato nell'offerta (anche in caso di aggiudicazione avvenuta dopo la gara tra gli offerenti) oppure nel termine di 120 giorni all'esito della gara. Nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese;
- d) che, in caso di richiesta ex art. 41 D.Lgs. 1/9/93 n. 385 avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà necessariamente depositare nota riepilogativa del credito entro il termine per il versamento del residuo prezzo), il Curatore provvederà a trasmettere tempestivamente a questo GE la comunicazione relativa al versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario sul conto corrente vincolato alla procedura

allegando il calcolo (approssimativo) delle somme necessarie per la liquidazione dei compensi (del Curatore, del Custode giudiziario e del saldo del Perito stimatore), delle imposte e delle spese per registrazione e trascrizione del decreto di trasferimento, nonché dei costi per le cancellazioni delle formalità poste a carico della procedura e delle spese di liberazione; e conseguentemente delle somme che possono essere immediatamente consegnate al creditore fondiario; all'esito della predetta comunicazione, accantonate le somme necessarie per le spese della procedura, il GE emetterà ordine di immediato pagamento a favore del creditore fondiario;

e) che, **unitamente al versamento del saldo prezzo**, l'aggiudicatario renda la dichiarazione scritta, di cui all'art. 585 ultimo comma c.p.c. (resa ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 231/2007), nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, quale condizione necessaria per la pronuncia del decreto di trasferimento, a pena di revoca dell'aggiudicazione, il cui modello è reso disponibile sul sito del Tribunale;

f) che l'aggiudicatario, nel caso in cui intenda avvalersi del custode per l'attuazione dell'ordine di liberazione, presenti una apposita istanza al Curatore contestualmente al versamento del saldo prezzo, qualora l'immobile sia occupato dal debitore esecutato e dal suo nucleo familiare. Il custode provvederà alla liberazione dell'immobile secondo le modalità e i tempi di cui all'art. 560, comma 6 c.p.c. come modificato dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020. Le spese di liberazione dell'immobile in tale caso verranno poste a carico della procedura;

g) in caso di **inadempimento all'obbligazione di pagamento del prezzo**: i) l'aggiudicazione sia revocata e le somme versate dall'aggiudicatario a titolo di cauzione siano **acquisite a titolo di multa**; ii) il professionista proceda a fissare immediatamente nuovo esperimento di vendita alle medesime condizioni di cui all'ultimo tentativo di vendita e con cauzione pari al **venti per cento (20%) del prezzo offerto**, trasmettendo gli atti al giudice per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 587 c.p.c.; iii) il professionista segnali qualora la successiva vendita avvenga ad un prezzo inferiore, al fine di pronunciare **decreto di condanna dell'aggiudicatario dichiarato decaduto al risarcimento del danno** quantificato dall'art. 177 disp. att. c.p.c. nella differenza tra il prezzo offerto dall'aggiudicatario dichiarato decaduto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita;

8.5. Saldo spese

8.5.1 DISPONE:

a) che, nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo e con le medesime modalità sopra indicate, l'aggiudicatario depositi le somme per gli oneri e le spese di vendita che restano in ogni caso a carico dell'aggiudicatario. L'importo complessivo di dette spese (quali, **spese di trasferimento**, ivi comprese spese di trascrizione e voltura, imposte di registro e/o IVA di legge se dovuta, così come **metà del compenso del Curatore** relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali, in applicazione dell'art. 2 comma 7 del d.m. 15 ottobre 2015, n. 277) verrà stabilito **entro 20 giorni dall'aggiudicazione**, in via provvisoria e salvo conguaglio, dal Curatore, da calcolarsi in misura percentuale sul prezzo di aggiudicazione e dovrà essere versato dall'aggiudicatario entro il termine e con le modalità sopra indicate per il saldo prezzo;

b) che, in ogni caso, all'esito delle operazioni di registrazione e trascrizione del decreto di trasferimento, il professionista rediga prospetto riepilogativo delle spese a carico dell'aggiudicatario (ivi compresa la quota del compenso ai sensi del D.M. n. 227 del 2015) e proceda alla restituzione di quanto versato in eccedenza;

8.6. Regime della vendita

PRECISA:

a) che la vendita ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive;

b) che il bene è venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e che, laddove esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura;

c) che la liberazione dell'immobile, laddove occupato dal debitore o da terzi senza titolo opponibile, sarà effettuata nei termini e con le modalità di cui all'art. 560 c.p.c.;

d) che ogni onere fiscale e/o tributario derivante dalla vendita è a carico del soggetto aggiudicatario;

8.7 Rinvio

DISPONE che, per tutto quanto qui non espressamente previsto, si applichino le vigenti norme di legge.

7. MODALITA' DELLA VENDITA TELEMATICA ASINCRONA

9.1 Disposizioni generali

DISPONE:

che il **GESTORE DELLA VENDITA TELE-MATICA** sia la società di seguito indicata: Aste giudiziarie Inlinea S.p.A.;

che il **PORTALE** del gestore della vendita telematica sia il sito di seguito indicato: www.astetelematiche.it;

che il **REFERENTE DELLA PROCEDURA** incaricato delle operazioni di vendita sia il Curatore;

9.2 Offerta

DISPONE:

a) che l'offerta possa essere formulata **esclusivamente con modalità telematiche, personalmente ovvero a mezzo di avvocato a norma dell'art. 579, ultimo comma c.p.c.** tramite il **modulo web "Offerta Telematica"** fornito dal Ministero della Giustizia ed a cui è possibile accedere anche dal portale del gestore della vendita (precisando che il "manuale utente per la presentazione dell'offerta telematica" è consultabile all'indirizzo <http://pst.giustizia.it>, sezione "documenti", sottosezione "portale delle vendite pubbliche");

b) che l'offerta d'acquisto è irrevocabile e dovrà riportare i dati identificativi del soggetto offerente (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita IVA, residenza, domicilio); qualora il soggetto offerente risieda fuori dal territorio dello Stato e non abbia un codice fiscale rilasciato dall'autorità dello Stato, deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del paese di residenza o analogo codice identificativo come previsto dall'art. 12 c. 2 del D.M. n. 32 del 26.2.2015;

c) che per **escludere** il bene aggiudicato dalla **comunione legale** è necessario che il coniuge, tramite il partecipante, renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 c.c. (utilizzando il modello messo a disposizione sul sito del Tribunale), autenticata da pubblico ufficiale, allegandola all'offerta;

d) che **se l'offerente è minorenne**, l'offerta deve essere sottoscritta o, in alternativa, trasmessa tramite PEC per la vendita telematica, da uno dei genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare;

e) che **se l'offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno**, l'offerta deve essere sottoscritta (salvo che venga trasmessa tramite PEC per la vendita telematica) dal tutore o dall'amministratore di sostegno, previa autorizzazione del giudice tutelare;

f) che **se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (persona giudica)**, deve essere allegato certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o la delibera che giustifichi i poteri;

g) che **se l'offerta è formulata da più persone** alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;

h) che **l'offerta potrà essere presentata per persona da nominare**, ma solo da un avvocato, a norma dell'art. 579, ultimo comma, c.p.c.. Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè l'avvocato, abbia



effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al Curatore nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità;

i) che l'offerente dovrà altresì dichiarare se si trovi nelle condizioni di legge per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa o di altre agevolazioni, compilando apposite richieste (salva la facoltà di depositarli successivamente dell'aggiudicazione ma prima del versamento del saldo prezzo, unitamente al quale dovranno essere depositate le spese a carico dell'aggiudicatario ex art. 2, comma settimo del D.M. 227/2015);

j) che l'offerta dovrà altresì contenere

- l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- il numero o altro dato identificativo del lotto;
- l'indicazione del referente della procedura;
- la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- il prezzo offerto nonché il termine per il versamento del saldo prezzo (in ogni caso non superiore a 120 giorni dall'aggiudicazione – termine non soggetto a sospensione feriale);
- l'importo versato a titolo di cauzione;
- la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;
- l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata o della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste;
- l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste;
- dichiarazione di aver preso completa visione della perizia di stima;

k) che all'offerta siano allegati: a) la documentazione attestante il versamento (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento) effettuato tramite bonifico bancario sul conto cauzioni intestato al Tribunale e indicato nell'avviso di vendita, dell'importo della cauzione; b) se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge (salvo la facoltà del deposito successivo all'esito dell'aggiudicazione e del versamento del prezzo); c) qualora il coniuge offerente voglia escludere il bene dalla comunione legale copia della dichiarazione in tal senso dell'altro coniuge, autenticata da pubblico ufficiale; d) se il soggetto offerente è minorenne o interdetto o inabilitato, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione; e) se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia del documento (ad esempio, certificato del registro delle imprese) da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri: visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno Curatore; f) se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata rilasciata al soggetto che effettua l'offerta con firma digitale (la procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata); g) nel caso di soggetto straniero, non comunitario, anche copia del permesso di soggiorno ovvero indicazione del Trattato internazionale tra lo Stato italiano e quello di appartenenza che legittimi l'acquisto di beni nel territorio Italiano, ovvero se sussista la cd. "condizione di reciprocità" tra lo Stato di appartenenza e lo Stato italiano; h) nell'ipotesi di offerta



fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

l) che, per la **sottoscrizione e trasmissione**, in via alternativa, l'offerta: a) sia sottoscritta con *firma digitale* e trasmessa a mezzo di *casella di posta elettronica certificata*, oppure: b) sia direttamente trasmessa a mezzo di *casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica* ai sensi dell'art. 12, comma 4 e dell'art. 13 del D.M. n. 32 del 2015, con la precisazione che, in tal caso, la trasmissione sostituisce la firma dell'offerta a condizione che: l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'art. 6, comma 4 del D.P.R. n. 68 del 2005; il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso previa identificazione del richiedente (fermo restando che tale seconda modalità di sottoscrizione e trasmissione dell'offerta sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4 del D.M. n. 32 del 2015);

m) che, in particolare, l'offerta ed i relativi documenti allegati sia inviata all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, con la precisazione che: a) l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia; b) l'offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge con modalità telematica (segnatamente, tramite bonifico bancario o carta di credito), fermo restando che il mancato versamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta (salvo l'avvio delle procedure per il recupero coattivo);

n) che, nei casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia comunicati al gestore della vendita telematica dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 15, primo comma, D.M. n. 32 del 2015, l'offerta sia formulata mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo mail indicato dal Curatore;

o) che, nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati ai sensi dell'art. 15, primo comma, D.M. n. 32 del 2015, l'offerta si intende depositata nel momento in cui venga generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente e, in tale eventualità, previa documentazione a cura dell'offerente della tempestiva presentazione dell'offerta, il gestore della vendita è tenuto a permettere la partecipazione dell'offerente alle operazioni di vendita;

p) che nel caso di mancata connessione da parte dell'unico offerente, l'aggiudicazione potrà comunque essere disposta in suo favore;

q) che il presentatore, quale soggetto che compila ed eventualmente firma l'Offerta telematica prima di presentarla con specificato titolo per ciascun offerente, può trasmettere una sola offerta per ciascun esperimento di vendita.

9.3 Cauzione

9.3.1 DISPONE:

a) che l'importo della cauzione (nella misura sopra indicata) sia versato tramite bonifico bancario irrevocabile esclusivamente sul cd. "conto corrente cauzioni" intestato al Tribunale di Livorno, il cui IBAN sarà indicato dal Curatore nell'avviso di vendita; tale importo sarà trattenuto in caso di rifiuto dell'acquisto.

b) che ai fini del versamento della cauzione il bonifico deve essere unico ed effettuato soltanto mediante prelievo da conto corrente e preferibilmente attraverso il circuito SEPA, anche se il conto di partenza sia straniero, al fine di agevolare e rendere più spedita la restituzione delle cauzioni ai non aggiudicatari.

c) che il bonifico, con causale "versamento cauzione" (senza ulteriori specificazioni di dati identificativi della procedura), dovrà essere effettuato in modo tale che l'accredito delle somme abbia luogo in tempo utile per le determinazioni sull'ammissibilità dell'offerta. E' quindi onere dell'offerente acquisire presso la propria banca le opportune informazioni in ordine alla tipologia e alle modalità di bonifico che garantiscano che questo sia accredito, sul conto cauzioni, intestato al Tribunale e indicato nell'avviso di

vendita, entro giorno e ora fissati per l'esame delle offerte. Qualora il giorno fissato per l'udienza di vendita telematica il Curatore non riscontri l'accredito delle somme sul conto corrente cauzioni intestato al Tribunale e indicato nell'avviso di vendita, secondo la tempistica predetta, l'offerta sarà considerata inammissibile.

d) che l'offerente indichi nell'offerta telematica il CRO o il TRN del bonifico effettuato per il versamento della cauzione (a tal fine, ove il modulo web ministeriale non permetta l'inserimento di lettere o caratteri speciali, si provveda ad inserire solo i numeri da cui è composto il CRO/TRN riportato sulla contabile di avvenuta disposizione del bonifico).

e) che l'offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge (attualmente pari ad € 16,00) in modalità telematica, salvo che sia esentato ai sensi del DPR 447/2000. Il bollo può essere pagato tramite carta di credito o bonifico bancario accedendo al Portale dei Servizi Telematici <http://pst.giustizia.it> all'interno dell'area pubblica "Pagamento di bolli digitali", seguendo le istruzioni indicate nel "vademecum operativo" presente sul portale;

f) che le coordinate IBAN del cd. "conto corrente cauzioni" per il versamento della cauzione siano riportate nell'avviso di vendita a cura del Curatore;

g) che in particolare, qualora nel giorno fissato per la verifica di ammissibilità delle offerte e la delibazione sulle stesse il professionista non riscontri l'accredito delle somme sul conto corrente cauzioni, intestato al Tribunale, e indicato nell'avviso di vendita l'offerta sarà considerata inammissibile;

h) che, all'esito della gara, in caso di più offerenti, l'importo versato a titolo di cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari) sarà restituito al soggetto offerente che non si sia reso aggiudicatario - previo necessario impulso da parte del Curatore tramite l'apposita funzione presente all'interno della piattaforma di vendita telematica - dal gestore della vendita al soggetto offerente con disposizione di bonifico da eseguirsi nel termine di due giorni lavorativi, con la precisazione che - nel caso in cui l'offerente sia ammesso alla gara - il termine sopra indicato per la restituzione della cauzione decorrerà dalla deliberazione finale sulle offerte all'esito dei rilanci;

i) che la restituzione della cauzione abbia luogo esclusivamente mediante disposizione di bonifico da eseguirsi in favore del conto corrente utilizzato dall'offerente per il versamento della cauzione: per tale ragione, non è necessario che il provvedimento sia a firma del giudice dell'esecuzione.;

9.4 Esame delle offerte

DISPONE:

a) che l'esame delle offerte sia effettuato tramite il portale del gestore della vendita telematica sopra indicato attraverso collegamento operato presso lo studio del Curatore;

b) che le buste telematiche contenenti le offerte non siano aperte se non al momento dello svolgimento delle operazioni di vendita telematica sopra indicate;

c) che la partecipazione degli offerenti alle udienze telematiche abbia luogo tramite l'area riservata del portale del gestore della vendita telematica sopra indicato (indicato nell'avviso di vendita), accedendo alla stessa con le credenziali personali ed in base alle istruzioni ricevute - almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita - con comunicazione effettuata alla casella di posta elettronica certificata od alla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta;

d) che nel caso di mancata connessione da parte dell'unico offerente, l'aggiudicazione potrà comunque essere disposta in suo favore;

e) che nel giorno e nell'ora fissati per l'esame delle offerte il professionista:

- verifichi le offerte formulate e la correttezza e completezza delle informazioni e dei documenti richiesti;

ORDINANZA DI VENDITA DELEGATA EX ART. 591-BIS C.P.C.

P.V.P. – VENDITA TELEMATICA ASINCRONA TELEMATICA (2025.10.21)

ART. 107 L. FALL.

- verifichi l'effettivo accredito dell'importo comprensivo della cauzione entro i termini sopra indicati, basandosi sui dati messi a disposizione dal gestore della vendita all'interno della piattaforma di vendita telematica a partire dall'orario di inizio delle operazioni di vendita;
- proceda conseguentemente all'abilitazione dei partecipanti per l'eventuale gara tramite l'area riservata del sito internet sopra indicato;
- f) che, in ogni caso, i dati personali di ciascun offerente non siano visibili agli altri offerenti ed alle parti della procedura sino alla chiusura definitiva delle operazioni di vendita telematica e che il gestore della vendita telematica proceda a sostituire automaticamente gli stessi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato;

9.5 Gara tra gli offerenti

DISPONE:

- a) che la gara tra gli offerenti abbia luogo con la modalità della **gara telematica asincrona sull'offerta più alta** secondo il sistema dei **PLURIMI RILANCI** formulati esclusivamente in via telematica entro un arco di tempo predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura e di tutti gli offerenti;
- b) che in particolare: i) i partecipanti ammessi alla gara potranno formulare esclusivamente on-line le offerte in aumento tramite l'area riservata del portale del gestore della vendita telematica; ii) ogni partecipante potrà formulare offerte in aumento nel periodo di durata della gara; iii) l'aumento minimo del rilancio sia in misura pari ad Euro 1.000,00 per gli immobili con valore d'asta fino a Euro 50.000,00; ad Euro 2.000,00 per gli immobili con valore d'asta superiore a Euro 50.000,00, sino ad Euro 120.000,00; ad Euro 3.000,00 per gli immobili con valore d'asta superiore a Euro 120.000,00, sino ad Euro 200.000,00; ad Euro 5.000,00 per gli immobili con valore d'asta superiore ad euro 200.000,00 e sino ad euro 500.000,00; ad euro 10.000,00 per gli immobili con valore d'asta superiore ad euro 500.000,00.; iv) il gestore della vendita telematica comunicherà ai partecipanti ogni rilancio effettuato;
- c) che la gara abbia la seguente **durata**:
 - la gara avrà inizio nel momento in cui il professionista avrà completato le verifiche di ammissibilità delle offerte;
 - la gara avrà termine alle ore 12:00 del settimo giorno successivo a quello in cui il professionista abbia avviato la gara. Qualora vengano effettuate offerte negli ultimi 15 (quindici) minuti prima del predetto termine, la scadenza della gara sarà prolungata automaticamente di 15 (quindici) minuti per dare la possibilità a tutti gli offerenti di effettuare ulteriori rilanci, e così di seguito fino a mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo del prolungamento;
- d) che la **deliberazione finale sulle offerte** avrà luogo al termine dello svolgimento della gara tra gli offerenti;
- e) che l'avvio della gara è sempre subordinato all'esito delle verifiche preliminari demandate al professionista in punto di ammissibilità dell'offerta ed alla concreta determinazione di avvio operata da quest'ultimo;
- f) che, una volta terminata la gara fra gli offerenti, il gestore della vendita telematica comunichi a tutti i partecipanti la maggiore offerta formulata e comunichi al referente della procedura l'elenco delle offerte in aumento formulate e di coloro che le abbiano effettuate (ferma la possibilità per il professionista di procedere direttamente al *download* del report dal sito del gestore);
- g) che le comunicazioni ai partecipanti abbiano luogo tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dal soggetto partecipante e tramite SMS;
- h) che tali strumenti di comunicazione sono di ausilio ovvero di supporto alla consultazione e partecipazione alla vendita: la piattaforma www.astetelematiche.it sarà l'unico canale ufficiale per seguire lo svolgimento della vendita e per la partecipazione alla gara.

9.6 Individuazione della migliore offerta ed eventuale aggiudicazione

DISPONE

- a) che il Curatore **al termine dello svolgimento della gara tra gli offerenti**, proceda all'individuazione della migliore offerta ed all'eventuale aggiudicazione in conformità ai criteri sopra indicati in sede di condizioni generali della vendita (cui integralmente si rinvia), stilando apposito verbale;
- b) che il Curatore provvederà ad effettuare l'aggiudicazione avvalendosi della piattaforma;
- c) che, **entro due giorni dall'aggiudicazione**, il Curatore provvederà al deposito telematico in cancelleria: i) del verbale di aggiudicazione; ii) di tutte le offerte di acquisto formulate tramite portale www.astetelematiche.it unitamente alla documentazione allegata a supporto di ciascuna di essa; iii) degli adempimenti pubblicitari svolti;
- d) che **entro due giorni dall'accredito del saldo prezzo**, il Curatore provveda al deposito i) dell'attestazione dell'avvenuto versamento, entro il termine, del saldo-prezzo (comprensive delle spese di trasferimento); ii) della dichiarazione eventualmente resa dall'aggiudicatario ex art. 560 c.p.c.; iii) della dichiarazione scritta, resa dall'aggiudicatario, di cui all'art. 585 ultimo comma c.p.c. (resa ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 231/2007), entro il termine del versamento del saldo prezzo;
- e) che nell'ipotesi di **vendita di più lotti**, il Curatore sospenda le operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 504 c.p.c. e dell'art. 163 disp. att. c.p.c. ove, per effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti, sia stata già conseguita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, quale gli risultano sulla base degli atti di intervento e delle spese sostenute sino al momento della vendita, riferendone immediatamente a questo giudice.

8. CONDIZIONI GENERALI DELL'ASSEGNAZIONE

DISPONE:

- a) che il Curatore provveda sull'istanza di assegnazione che sia stata depositata nel termine di cui all'art. 588 c.p.c. qualora ricorra alternativamente una delle seguenti situazioni: i) la vendita non abbia avuto luogo per mancanza totale di offerte; ii) la vendita non abbia avuto luogo in quanto l'unica offerta sia stata di importo inferiore al valore d'asta; iii) la vendita non abbia avuto luogo in quanto – in presenza di più offerte ed anche all'esito della gara tra gli offerenti – il prezzo indicato nella migliore offerta sia inferiore al valore d'asta;
- b) che il Curatore provveda a: i) determinare in sede di assegnazione l'ammontare forfettario delle spese e, eventualmente, l'ammontare del conguaglio dovuti dall'assegnatario; ii) a fissare all'assegnatario termine in ogni caso non superiore a 120 giorni dalla data della deliberazione finale sulle offerte per il versamento delle spese e dell'eventuale conguaglio dovuti; iii) a trasmettere al giudice, all'esito del versamento al giudice, gli atti per la pronuncia del decreto di trasferimento;
- c) che, **in caso di istanza di assegnazione con riserva di nomina di un terzo**, il creditore che sia rimasto assegnatario a favore di un terzo, dichiarati al Curatore, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

9. ULTERIORI AVVISI

AVVERTE:

A. Si informano gli offerenti che, per partecipare alle vendite giudiziarie, non è necessaria alcuna forma di intermediazione e che, eventuali chiarimenti e delucidazioni, potranno essere richiesti al Custode giudiziario-Curatore alla vendita e al gestore della vendita.

10. PUBBLICITA' LEGALE



DISPONE che:

- l'avviso di vendita sia reso pubblico in conformità alle direttive pubblicate sul sito del Tribunale;
- l'avviso di vendita senza incanto dovrà essere conforme al modello pubblicato sul sito del Tribunale e inviato ad *Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.* per gli adempimenti relativi alla pubblicazione.

11. ADEMPIMENTO SUCCESSIVI ALLA VENDITA

13.1 DELEGA il medesimo professionista per gli **adempimenti successivi alla vendita** e per l'effetto:

13.2 DISPONE che lo stesso si attenga, nello svolgimento dell'incarico, alle seguenti prescrizioni generali e, segnatamente, il professionista:

- a) comunichi all'aggiudicatario in sede di aggiudicazione il termine finale di tale versamento e le modalità per effettuare il pagamento;
- b) acquisisca documentazione in ordine al regime patrimoniale della famiglia dell'aggiudicatario, se coniugato, nonché alla sussistenza di presupposti per eventuali agevolazioni fiscali;
- c) aggiorni le visure ipotecarie al fine di verificare l'esistenza di eventuali iscrizioni o trascrizioni successive al pignoramento;
- d) aggiorni le visure catastali al fine di verificare l'esistenza di eventuali modificazioni intervenute;
- e) provveda altresì a verificare l'esatto versamento del saldo prezzo e degli oneri dovuti nei termini sopra precisati;
- f) informi, preferibilmente mediante pec, il Perito stimatore dell'avvenuta vendita del bene e del prezzo di aggiudicazione, nonché della data di fissazione dell'udienza di distribuzione ex art. 596 c.p.c., al fine di consentire all'Esperto il deposito dell'istanza di liquidazione delle spettanze a saldo;
- g) richieda al giudice dell'esecuzione, mediante istanza redatta conformemente al facsimile pubblicato sul sito del tribunale, di autorizzare la cancelleria a prelevare la cauzione versata dal conto cauzioni per trasferirla sul conto corrente intestato alla procedura, indicando in detta istanza l'IBAN del conto della procedura così che l'ufficio possa provvedere a versarla su tale conto addebitandola al c.d. conto corrente cauzioni, previa autorizzazione del G.E., al netto della somma di 2,20 €, quale onere di commissione in favore di Banca Sella.
- h) entro **trenta (30) giorni dal versamento del saldo del prezzo e delle spese**, sulla base della documentazione acquisita e delle visure aggiornate, rediga la **bozza del decreto di trasferimento** e la trasmetterà al giudice unitamente: i) se richiesto dalla legge, al certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale o, se questo non dovesse essere più valido, quello aggiornato a cura dell'aggiudicatario; ii) alle dichiarazioni ai fini fiscali rese dall'aggiudicatario in originale, unitamente alla copia dei documenti di identità e alle dichiarazioni rese a norma del d.p.r. 445/2000; iii) alla attestazione circa la ricezione da parte del Curatore delle somme necessarie sia per il trasferimento che per le formalità successive poste a carico dell'aggiudicatario;

13.3 DELEGA altresì il medesimo professionista alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso alle pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto; nonché ai sensi dell'art. 164 disp. att. c.p.c., ad ogni altro incumbente, anche di carattere fiscale, conseguente al trasferimento del bene, con autorizzazione a richiedere all'aggiudicatario eventuale integrazione del fondo spese a copertura degli oneri (imposte, spese, ecc.) di trasferimento.

In caso di vendita soggetta ad IVA viene autorizzato espressamente il Curatore a procedere, in nome e per conto dell'esecutato, al versamento diretto dell'I.V.A. relativa alla vendita all'ufficio fiscale utilizzando il modello F24 nel quale va precisata la partita I.V.A. dell'esecutato ed indicando il codice di tributo 6501 se l'esecutato è irreperibile. Il Curatore provvederà ad emettere la relativa fattura in nome e per conto dell'esecutato avendo cura di applicare il regime del reverse charge di cui all'art. 17 DPR 633/72 laddove

ORDINANZA DI VENDITA DELEGATA EX ART. 591-BIS C.P.C.
P.V.P. – VENDITA TELEMATICA ASINCRONA TELEMATICA (2025.10.21)
ART. 107 L. FALL.

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

il venditore abbia optato per l'IVA e l'acquirente sia anch'esso un soggetto IVA, e dia comunicazione all'esecutato degli adempimenti compiuti in suo nome e conto.

Livorno, 07/11/2025

ASTE
GIUDIZIARIE®
Il Giudice delegato
Dott. Elisa Pinna

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

